

# IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DELLA CRISI IN PILLOLE

---

Verona, 29 novembre 2024

Massimo Zuccato  
*Dottore Commercialista in Verona*

# Il rapporto con le banche

---

# Finanziamenti a sostegno del risanamento nei vari istituti

---

Caratteristiche:

- Richiesta espressa da parte del debitore
- Autorizzazione del Tribunale
- Funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori
- La prededuzione permane anche quando si susseguono più procedure

# Finanziamenti a sostegno del risanamento nei vari istituti

---

Autorizzazione del Tribunale:

- Composizione negoziata della crisi – art. 22
- Accordi di ristrutturazione dei debiti – art. 57, comma 4-bis
- Concordato preventivo o Accordi di ristrutturazione dei debiti – art. 99

# Autorizzazioni del Tribunale nella CNC – art. 22

---

Comma 1, lettera a)

Il Tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori può «*autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese*».

# Autorizzazioni del Tribunale nella CNC – art. 22

---

## Comma 1-bis

*«L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal Tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso Tribunale o se indicato nella relazione finale dell'Esperto».*

# Autorizzazioni del Tribunale nella CNC – art. 22

---

## Comma 1-ter

*«La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure».*

# Finanziamenti a sostegno del risanamento nella CNC

---

- Finanziamenti in corso: mantenimento delle linee deliberate anteriormente all'apertura della composizione negoziata della crisi e/o altro strumento di regolazione della crisi.
- Finanziamenti successivi: nuovo finanziamento concesso in pendenza dopo l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.

Per le norme bancarie vi è una equiparazione sotto il profilo di rischio tra le 2 tipologie di finanziamento.

Vi è, quindi, differenza tra normativa concorsuale e bancaria

# Accordi di ristrutturazione – art. 57

---

## Comma 4-bis

*«Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102».*

# Finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo – art. 99

---

## Comma 1

*«Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di» concordato in bianco «o successivamente, il debitore, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al Tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori».*

# Finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo – art. 99

---

## Comma 2

*«Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il Tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabili all'attività aziendale».*

# Funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori

---

CNC – art. 19, comma 4: funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.

CNC – art. 22, comma 1: funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

Accordi – art. 57, comma 4-bis: si applica l'art. 99

Concordato preventivo – art. 99, comma 1: continuità aziendale (anche se unicamente in funzione della liquidazione) e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

# 1° segnalazione

---

Sentenza Tribunale di Parma, sez. II, 14/04/2024

- Gli atti autorizzati ai sensi dell'art. 22 conservano i propri effetti se si conclude l'iter con l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un CP o di un piano di ristrutturazione o l'apertura della LG o della LCA o dell'amministrazione straordinaria o del concordato semplificato.
- Vaglio di ammissibilità:
  - Modalità di erogazione del finanziamento lecite
  - Mantenimento dell'ordine legale della cause di prelazione
  - Verifica della soddisfazione dei creditori con e senza
- Verifiche del Tribunale:
  - Coerenza con il piano proposto
  - Ragionevolezza di successo del piano di risanamento

# 2° segnalazione

---

Decreto Tribunale di Pescara 02/07/2024

- Esclusione di un mutuo dal passivo della LG
  
- Carenze:
  - Difetto di causa per motivazione del finanziamento troppo generica
  - Mancanza di un'accurata istruttoria
  
- Il negozio di mutuo è stato ritenuto nullo per illiceità; credito escluso.

# Le novità operative introdotte alla liquidazione giudiziale

---

# Accettazione incarico – art. 126

---

Il nominando Curatore deve verificare «*la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione*» e darne «*atto nell'accettazione*».

È stata tolta la previsione, mai realizzata, che l'ufficio comunichi telematicamente al curatore le credenziali di accesso al domicilio digitale.

E' stato (re)introdotto l'obbligo che «*il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura*». Falco ha predisposto una specifica tipologia di comunicazione standard.

# Mandato di pagamento – art. 131

---

È stata tolta la previsione che il mandato debba essere firmato digitalmente anche dal cancelliere.

Viceversa, il mandato firmato dal solo G.D. viene spedito dal cancelliere direttamente alla banca e al Curatore.

# Comitato dei creditori – art. 140

---

È stata formalizzata la previsione che «Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza».

Pertanto in caso di mancata espressione del parere da parte del CdC sui pareri vincolanti:

- Esercizio provvisorio (art. 211)
- Affitto d'azienda (art. 213)
- Proposta concordato nella LG (art. 241)
- rimarrà la possibilità di chiedere l'autorizzazione del GD

# Domicilio digitale – art. 10

---

Abolizione dell'obbligo in capo agli organi delle procedure di creare un domicilio digitale - indirizzo PC per il debitore e per i soggetti che non avevano l'obbligo di dotarsene (dipendenti, ecc.)

Art. 10, comma 2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.

Art. 10, comma 2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.

Art. 10, comma 3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.

# Azione revocatorie e d'inefficacia – art. 170

---

Viene chiarito che in caso di successiva liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163 (atti a titolo gratuito), 164 (pagamenti di crediti non scaduti e postergati), 166 (atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi.

# Contratti preliminari – art. 173

---

Nel caso di contratto di vendita trascritto che non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo per l'abitazione principale dell'acquirente, *«il creditore ipotecario può contestare, con l'impugnazione di cui all'articolo 206, comma 3, la congruità del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente può evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull'impugnazione ai sensi dell'articolo 207, comma 13»*.

Art. 173, comma 4 *«In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonché delle ipoteche iscritte sull'immobile»* ➡ prima era solo per la metà

# Rapporti di lavoro subordinato – art. 189

---

È stata tolta l'inciso che *«l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento»*.

È stata tolta la previsione che il Curatore debba trasmettere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, entro 30 giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza.

È stato introdotto il principio che *«In caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione»*.

# Trattamento NASPI – art. 190

---

Viene introdotto il comma 1-bis che stabilisce che *«I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore»*.

# Bilancio dell'ultimo esercizio – art. 198

---

Viene **eliminato l'obbligo** in capo al Curatore **di redigere il bilancio** dell'ultimo esercizio in caso di omissione del debitore (art. 198, comma).

Inoltre, viene modificato l'art. 198, comma 2 ove sostituisce il Curatore «*apporta*» con «*può apportare*» le rettifiche al bilancio predisposto dal debitore.

Da segnalare che la relazione illustrativa al D.Lgs. riporta «*La lettera b) emenda il comma 2 per eliminare un adempimento posto a carico del curatore, quello della redazione del bilancio al posto del debitore, in caso di mancata formazione dello stesso. Trattasi infatti di attività, che non solo non è sempre possibile o utile ma che finisce per appesantire la gestione complessiva della procedura allungandone i tempi senza apprezzabili benefici sulla sua efficienza. Si rende inoltre opzionale l'adempimento relativo alle rettifiche da apportare al bilancio presentato dal debitore lasciando al curatore ogni valutazione sulla sua utilità ai fini della prosecuzione della liquidazione giudiziale*».

# Fascicolo della procedura – art. 199

---

È stata abrogata la previsione, mai realmente attuata, dell'assegnazione del domicilio digitale da parte della Cancelleria alla procedura.

# Avviso ai creditori – art. 200

---

*È stata introdotta la previsione per cui «Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea la comunicazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 e include la copia del modulo uniforme per i crediti previsto nello stesso regolamento indicando dove esso è reperibile».*

Articolo 54 Obbligo di informare i creditori

1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato da tale giudice informa senza ritardo i creditori stranieri conosciuti.
2. L'informazione di cui al paragrafo 1, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito. La nota include inoltre copia del modulo uniforme per l'insinuazione di crediti di cui all'articolo 55 o le informazioni su dove reperire detto modulo.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate mediante il modulo uniforme di nota elaborato a norma dell'articolo 88. Il modulo è pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica e reca l'intestazione «Avviso di procedura d'insolvenza» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. È trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di apertura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato ha indicato di poter accettare ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, qualora possa presumersi che tale lingua sia più facilmente comprensibile per i creditori stranieri.
4. Nelle procedure d'insolvenza relative a una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale, l'uso del modulo uniforme di cui al presente articolo non è obbligatorio se non è richiesto ai creditori di far verificare i loro crediti per l'accertamento degli stessi nella procedura.

Fallco ha già aggiornato il modello della comunicazione ex art. 200.

# Stato passivo-rivendiche – art. 204

---

È stata introdotta la facoltà per il debitore di intervenire e proporre impugnazione quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione.

# Procedimento di impugnazione – art. 207

---

Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione può essere adottato dal presidente del collegio o dal giudice relatore (quest'ultimo è stato aggiunto).

Nella nuova formulazione, è stato inserito che *«In caso di transazione autorizzata ai sensi dell'articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformità»*.

Inoltre, il nuovo comma 16-bis prevede *«All'esito dell'impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei **trenta** giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo può costituire motivo di revoca dell'incarico»*.

# Decreto di non farsi luogo all'accertamento del passivo – art. 209

---

Nella nuova formulazione è stata modificata la competenza ad emettere il decreto di non farsi luogo all'accertamento del passivo per previsione di insufficiente realizzo dal Tribunale al Giudice Delegato.

Ciò probabilmente al fine di accelerare il meccanismo di funzionamento della procedura.

# Programma di liquidazione – art. 213

---

Il programma deve essere presentato prima al GD e poi la Comitato dei Creditori.

È stata introdotta la facoltà per il Comitato dei Creditori di proporre modifiche al programma presentato.

Allineamento della disciplina del procedimento di rinuncia di acquisizione dell'attivo di beni la cui liquidazione non appare conveniente e l'abbandono previsto dall'art. 142, comma 3.

Esclusa la responsabilità della c.d. Legge Pinto se sono stati rispettati i termini di cui al comma 5, secondo periodo, senza tener conto del tempo necessario per il suo completamento.

# Cessioni di crediti e azioni – art. 215

---

È stata aggiunta la possibilità di cedere le azioni risarcitorie e recuperatorie, oltre a quanto già previsto alle azioni revocatorie, se i relativi giudizi sono già pendenti.

In questo modo il Correttivo amplia le possibilità di realizzo e chiusura anticipata della procedura.

Probabile riduzione delle proposte di concordato nella LG

# Modalità di liquidazione – art. 216

---

È stata ridotta la previsione per la quale per i beni immobili il Curatore doveva porre in essere 3 esperimenti di vendita all'anno. Con il Correttivo-ter il Curatore deve effettuare:

- almeno un esperimento di vendita per il primo anno
- e 2 esperimenti per gli anni successivi

# Prosecazione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura – art. 234

---

La chiusura della procedura quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo o quando sia stata accertata che la sua prosecuzione non consente di soddisfare alcun credito non è impedita:

- dalla presenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto;
- dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi (presente anche prima).
- Il Curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

# Concordato nella L.G. – artt. 240-253

---

Sono state apportate al concordato nella liquidazione giudiziale (ex concordato fallimentare) alcune modifiche che non ho riportato nelle slides.

Da segnalare, in particolare, all'art. 245 l'introduzione del cram-down in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o previdenziale, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e quando la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.

# Esdebitazione – artt. 278-281

---

Alcune modifiche sono state apportate anche all'esdebitazione non integralmente riportate nelle presenti slides.

Da segnalare, in particolare, all'art. 281 è stato aggiunto «su istanza del debitore» relativamente al procedimento per la dichiarazione di esdebitazione. Quindi non è più «automatica».

L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.

# Elenco gestori della crisi – art. 356

---

Sostituzione della parola «Albo» con il termine «Elenco».

Riduzione a 18 ore dell'obbligo di aggiornamento biennale da attuarsi entro i due anni dalla data di iscrizione.

---

*Grazie per l'attenzione*